



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Inps: diritto alla pensione e assegno per invalidi civili totali e parziali

Autore: Consulenze | 02/02/2019



Sono invalida 100% riconosciuta INPS, revisione triennale, con handicap grave. Ho 28 anni di contributi, ma non negli ultimi 5 anni, quindi l'Inps non mi ha riconosciuto la pensione di inabilità piena, ma solo un assegno di 280 euro mensili, che non so se sia comunque una pensione di inabilità oppure un assegno ordinario, o altro. Da giugno scorso ho iniziato a lavorare in telelavoro con un contratto da dipendente: ho

ancora diritto all'assegno dell'Inps?

La lettrice si chiede se, essendo in possesso dell'**invalidità civile** riconosciuta in misura pari al 100%, il lavoro in qualità di **dipendente** precluda il diritto alla **pensione**, che per il 2018 è pari a 282,55 euro mensili.

Questa pensione, detta anche **assegno** per invalidi civili totali, è una prestazione di assistenza, proprio come l'assegno per invalidi civili parziali (dal 74 al 99%). Pur avendo le due prestazioni lo stesso importo, però, i requisiti per averne diritto sono differenti.

In particolare, mentre l'assegno per invalidi civili parziali richiede lo stato di disoccupazione ed un reddito non superiore a 4853,29 euro annui, la pensione per invalidi civili totali:

- non richiede lo stato di disoccupazione;
- richiede il possesso di un reddito annuo massimo pari a 16.664,36 euro annui.

Pertanto, se il reddito della lettrice derivante dall'attività lavorativa, assieme ad eventuali altri redditi, non supera l'ammontare annuo di 16.664,36 euro, la stessa ha diritto alla pensione d'invalidità civile in misura piena.

Annualmente, al fine d'informare l'Inps sulla sua situazione reddituale, la lettrice è tenuta a presentare il modello Red, una sorta di dichiarazione dei redditi semplificata che si deve inviare entro il 31 marzo di ciascun anno. In questa dichiarazione, l'invalido deve specificare tutti i redditi prodotti nell'anno, compresi quelli esenti, che non si dichiarano nel 730 o nel modello Redditi (che ha sostituito il modello Unico).

Nel caso in cui la lettrice dovesse superare la soglia di reddito annuale per la pensione d'inabilità civile, entro 30 giorni deve inviare un'immediata comunicazione all'Inps del venir meno dei requisiti richiesti per il diritto alla prestazione.

La comunicazione può essere inviata attraverso il patronato, o il servizio online, disponibile nel portale dell'Inps, "Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche", modello AP 70. Lo stesso modello può essere utilizzato per comunicare il sopraggiungere di un'eventuale situazione di

incompatibilità.

La lettrice non è invece tenuta, al contrario di chi percepisce l'assegno per invalidi civili parziali, ad inviare il modello IcLav, riguardo allo svolgimento di attività lavorativa: gli invalidi civili totali, difatti, non essendo obbligati a possedere lo stato di disoccupazione, non devono inviare quest'ulteriore dichiarazione annuale.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dalla dott.ssa **Noemi Secci***